

ALLEGATO "C" AL N. 20/10 DI RACCOLTA
REGOLAMENTO S.I.C.O.A.

Art. 1 (ISCRIZIONE)

L'iscrizione all'associazione SICOA dei Soci prevede che gli interessati inviino domanda scritta al Presidente dell'Associazione. Tale domanda, che si effettua compilando l'apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla privacy, comporta la conoscenza dello Statuto e del Regolamento e l'accettazione dei loro articoli. L'iscritto ha l'obbligo di versare puntualmente la quota Sociale, se prevista, il cui importo viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art.2 (CONDIZIONI)

I requisiti minimi necessari per ottenere l'iscrizione sono quelli elencati nell'art. 3 dello Statuto.

Art. 3 (NOMINA e DECADENZA)

Il Consiglio Direttivo può non concedere l'iscrizione per validi motivi.

Art. 4 (ESCLUSIONE)

Cessano di appartenere all'associazione i membri decaduti, o coloro che comunichino per iscritto tale volontà al Consiglio Direttivo, oppure coloro che vengano esclusi. L'esclusione può avvenire:

a) per aver assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi statutari, comunque non consone alle linee programmatiche indicate dal Consiglio Direttivo;

b) per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali e/o di immagine.

L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il Socio, escluso o decaduto, avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Probiviri, previa presentazione di "ricorso", tramite lettera Raccomandata, da inviare ai Probiviri, presso la sede dell'Associazione, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di "esclusione" o di "decadenza". I Probiviri dovranno rispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento del "ricorso".

Art. 5 (CARICHE SOCIALI)

Possono accedere alle cariche sociali solo ed esclusivamente i Soci ordinari.

Per ricoprire una delle cariche sociali è necessario che il Socio sia iscritto al 31/12 dell'anno che precede quello dell'elezione. E' inoltre necessario che il candidato sia regolarmente iscritto per l'anno in corso.

E' vietato ricoprire più di una carica sociale, tranne che per casi eccezionali e su disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 (SOSTITUZIONI)

In caso di dimissioni, di decadenza, di esclusione, o di assenza a tempo indefinito, le sostituzioni avverranno nel seguente modo:

a) Presidente : verrà sostituito dal Vicepresidente.

b) Vicepresidente: verrà sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, in ordine di età.

c) I membri del Consiglio Direttivo: saranno sostituiti dai primi non eletti, purché questi risultino ancora regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno precedente. E' inoltre necessario che il candidato sia regolarmente iscritto per l'anno in corso.


d) Segretario e il Tesoriere nazionale: saranno sostituiti da uno dei Soci, in seguito a delibera da parte del Consiglio Direttivo. Tale sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile.

e) Probiviri: saranno sostituiti dai loro supplenti. In tale eventualità il ruolo di supplente sarà assunto dal primo dei non eletti nel Collegio di competenza.

f) Delegati regionali: saranno sostituiti da Soci ordinari o fondatori su delibera del Consiglio Direttivo.

g) Past President: per ovvie ragioni non può essere sostituito e pertanto la sua carica resterà vacante per tutto il periodo del mandato presidenziale.

Qualora, per obiettiva impossibilità, non si potesse procedere ad una o più sostituzioni previste dal presente Articolo, ad esse provvederà un'Assemblea generale straordinaria indetta nel più breve tempo possibile.



Art. 7 (SCADENZA MANDATI)

Le cariche sociali hanno durata di 3 anni e le elezioni per il rinnovo dovranno svolgersi, come da Statuto, in occasione dell'Assemblea Generale Elettiva da tenersi durante il Congresso Nazionale della Società, entro il trimestre successivo alla scadenza.

Art. 8 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE)

L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria all'inizio di ogni nuovo mandato su convocazione del Presidente nazionale.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Presidente, in seguito a sua iniziativa personale, o su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci ordinari.

La convocazione deve avvenire con almeno trenta giorni di preavviso, per mezzo del sito web dell'Associazione. In tale preavviso devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Nello stesso ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da non meno di venticinque Soci ordinari.

E' valida a tutti gli effetti in prima convocazione l'Assemblea che sia costituita da non meno della metà dei soci ordinari, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa sarà valida con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.

Art. 9 (ELEZIONI)

L'assemblea generale elettiva è presieduta dal Presidente Nazionale di SICOA. All'atto del suo insediamento viene nominato Segretario assembleare uno dei Membri del Consiglio Nazionale.

Quest'ultimo coadiuverà il Presidente e stilerà un sintetico verbale relativo ai lavori.

In apertura di Assemblea il Presidente Nazionale di SICOA, nonché Presidente dell'Assemblea elettiva, nominerà una "Commissione Elettorale" composta da tre Soci ordinari o fondatori presenti, ed il Segretario Assembleare ne assumerà le funzioni di Presidente. Tale Commissione resterà in carica fino alla chiusura della seduta assembleare e avrà il compito di verificare:

- 1) I requisiti di eleggibilità dei candidati.
- 2) Il diritto di voto dei singoli Soci.
- 3) La regolarità delle deleghe che dovranno essere presentate utilizzando un apposito modulo precompilato – che verrà predisposto dalla Segreteria Nazionale – con firma autografa ed allegata copia della carta d'identità del delegante. È ammessa una sola delega per ciascun socio.
- 4) la nomina di n. 3 Membri, scelti tra i Soci non candidati che avranno il compito di sovrintendere alla regolarità delle votazioni e che procederanno allo spoglio elettorale.

Hanno diritto al voto i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari iscritti all'Associazione al 31/12 dell'anno precedente le elezioni e regolarmente iscritti per l'anno in corso.

Tutti i Soci ordinari o fondatori sono eleggibili.

Le candidature alle cariche associative vanno inoltrate attraverso la presentazione di liste (corredate dalla firma autografa di tutti i candidati) da depositare, presso la sede dell'Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Generale Elettiva.

Ciascuna lista elettorale presentata deve essere identificata da un nome e deve comprendere:

- Il nominativo del candidato alla Presidenza
- 9 (nove) nominativi di candidati alla carica di Consigliere
- 3 (tre) nominativi di candidati alla carica di Proboviro

I voti saranno espressi a scrutinio segreto su un'unica scheda e i Soci con diritto di voto dovranno riportare, sulla stessa scheda elettorale, il nome della lista prescelta.

I componenti della lista che otterrà il maggior numero di voti validi risulteranno eletti alle rispettive cariche sociali di Presidente, Consiglieri e Probiviri.

Nel caso in cui due o più liste dovessero ottenere lo stesso numero di voti prevarrà la lista i cui componenti vantano complessivamente una maggiore anzianità in seno alla Società.

Qualora venisse presentata una lista unitaria e comunque in tutti i casi in cui il numero dei candidati risultasse pari al numero dei Quadri Direttivi da eleggere, l'Assemblea – su proposta del Presidente – può deliberare di procedere all'elezione per acclamazione.

Art. 10 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)


Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga ragionevolmente opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato dal Presidente ai diretti interessati almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso devono essere comunicati il luogo, la data e l'ora dell'incontro nonché gli argomenti da discutere all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente. Per la loro validità è necessario che sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 11

Il presente regolamento interno è parte integrante dello Statuto.



A long, flowing handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.